



COMUNE DI VIGONOVO

Città Metropolitana di Venezia

AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

Tel. 049/9834914 protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it

Via Veneto n°2 - C.A.P. 30030 - Vigonovo(VE)

www.comune.vigonovo.ve.it - area.edil-urb@comune.vigonovo.ve.it

orario ricevimento: **LUNEDI'** ore 10.30 - 13.00 **GIOVEDI'** ore 15.00 - 17.00

Protocollo assegnato da sistema

Vigonovo, lì 10/02/2025

AVVISO PUBBLICO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DECADENZA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 18
COMMA 7 DELLA L.R. 23 aprile 2004, n.11 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 11/2004, detta le norme per il governo del territorio del Veneto definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla Legge medesima, riconoscendo in capo al Comune la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio e coinvolgendo i cittadini nella formazione degli strumenti di pianificazione;
- il Comune di Vigonovo è dotato di "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) approvato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, dalla Conferenza dei Servizi del 18/10/2018 e pubblicato sul B.U.R.V. n.124 del 14/12/2018;
- il Comune di Vigonovo con il provvedimento su indicato ha provveduto ad introdurre nello strumento urbanistico generale le disposizioni della L.R. 14/2017 e della D.G.R. 668/2018 recependo la quantità massima assegnata di consumo di suolo pari a 30,48 ha e introducendo il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata divenuti principale campo di applicazione per la successiva L.R. 14/2019;
- ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis della LR 11/2004 *"A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"*;
- ai sensi dell'art. 48 comma 5 quater della LR 11/2004 *"Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente"*;
- conseguentemente all'approvazione del P.A.T. il Comune di Vigonovo con D.C.C. n.18 del 25/06/2020 ha approvato il primo P.I. riferito all'intero territorio comunale;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 7 della L.R. n. 11/2004 *"Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di*

centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.”;

RENDE NOTO

che il predetto termine di decadenza delle *“previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a **strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi”*** è previsto per il giorno **25/06/2025**.

SI RICORDA CHE

- ai sensi dell'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004, *“Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto al comma 7.”*, del precitato art. 18.
- l'eventuale riconferma nel Piano degli Interventi della richiesta:
 - determinerà la corresponsione al Comune di un importo determinato in misura non superiore all'1% del valore I.M.U. dell'area, così come determinato dall'art.18 comma 7-bis della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.;
 - potrà comportare la sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, da concordare;
 - sarà valutata secondo criteri di coerenza a livello:
 - qualitativo rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e alla coerenza delle previsioni con le zone e le destinazioni presenti nel contesto insediativo di riferimento;
 - quantitativo rispetto al dimensionamento degli A.T.O. del P.A.T. approvato e alla quantità di consumo di suolo assegnata con D.G.R. n. 668/2018.
 - dovrà essere compilato e sottoscritto il “Modello per la richiesta di conferma delle previsioni urbanistiche ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.” reperibile nel sito istituzionale del Comune di Vigonovo (alla sezione Edilizia Privata – Urbanistica) o c/o gli uffici del Municipio, in via Veneto n. 2

Eventuali chiarimenti, con riferimento ai sensi dell'art.18 commi 7 e 7bis della L.R. 11/2004, possono essere richiesti dai proprietari delle aree interessate al personale del Settore Edilizia Privata e Urbanistica previo appuntamento in orario di ricevimento al pubblico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
Arch. Thomas Carraro

(Il presente documento è stato sottoscritto con
firma digitale in conformità alle normative vigenti)